

ODDCEC

SCUOLA DI
FORMAZIONE

LEZIONE DEL
16 GENNAIO 2018

I VA

PREMESSA

IMPOSTA COMUNITARIA



AFFARI COMUNI
Si svolgono non più o
meglio non solo
in ambito nazionale



* DISCIPLINA



ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
COMUNITARIE

Il legislatore nazionale con proprie LEGGI
DEVE recepire le **DIRETTIVE COMUNITARIE**

SE il legislatore NON RECAPISCE
o RECAPISCE IN MANIERA INADEGUATA

E SE la DIRETTIVA è **INCONDIZIONATA**
(non lascia discrezionalità)
SUFFICIENTEMENTE PRECISA



ciascun cittadino può chiedere al
GIUDICE la "DISAPPLICAZIONE
DELLA LEGGE"

PROBLEMA

la piena ARMONIZZAZIONE non
è ancora avvenuta e quindi
ogni stato conserva la propria
LEGISLAZIONE

RIFERIMENTI
NORMATIVI ITALIANI

DPR 633/1972

NORMATIVA NAZIONALE
SCARSA CON L'ESTERO

DL 331/1993

OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE

OLTRE che per le TORRE DELLA DISCIPLINA,
l'IVA può considerarsi un TRIBUTO EUROPEO
(COMUNITARIO) per almeno altre 2 RAGIONI

2

l'IVA è una delle RIBESSE PROPRIE dell'UE
UNA QUOTA DEL GETTITO IVA, riscossa da
ciascun STATO, è destinata al finanziamento
delle POLITICHE COMUNITARIE

↳ è questa la motivazione di base con
cui la CORTE DI GIUSTIZIA ^{ha} decretato
l'INCOMPATIBILITÀ COMUNITARIA DEI
CONDONI FISCALI (LEGISLAZIONI NAZIONALI
CONDONISTICHE)

↳ ESEMPLO → "ROMANAZIONE
CAPITALE"

↳ così come le
FALCIE NEL "CONCORDATO PREVENTIVO"

3

l'opera ermeneutica di INTERPRETAZIONE della
normativa nazionale è ritenuta ^{ormai totalmente} alla
CORTE DI GIUSTIZIA UE nell'intento di
garantire UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO per
evitare DISCRIMINAZIONI che possano ostacolare
la libera concorrenza tra gli STATI

RAPPORTO TRA
DIRITTO DELL'UE
E
DIRITTO INTERNO

La disciplina dell'IVA
deve essere ricostruita
tenendo presente in
VIA PRIORITARIA
(^o "SUPREMAZIA")

DIRITTO DELL'UE

- soprattutto DIRETTIVE
che spesso in tema
di IVA sono
SELF EXECUTIVE

- GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA

E BI IN VIA SECONDARIA

DISCIPLINA NAZIONALE

L'IVA come IMPOSTA DI CONSUMI può essere

MONOFASE

: sono applicate UNA SOLA VOLTA

CUMULATIVE (O A CASCATO)

→ IGE

il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri

CARATTERISTICHE

- NON È NEUTRALE ai vari passaggi

↓ critica

crea distorsioni alla concorrenza, in quanto avvantaggia le concentrazioni TRA IMPRESE

PLURIFASE

sono applicate IN OGNI FASE DEL PROCESSO PRODUTTIVO-DISTRIBUITIVO che coinvolge economie terze

SUL VALORE AGGIUNTO

(come appunto l'IVA)

l'imposizione colpisce il MAGGIOR VALORE che ciascuna fase aggiunge di bene

CARATTERISTICHE

- È NEUTRALE ai vari passaggi intermedi

↓

non crea distorsioni sul mercato

CENNI STORICI

2

IGE

IMPOSTA
GENERALE
SULLE ENTRATE

per circa 30 ANNI
in vigore fino alla riforma
tributaria del 1971

CARATTERISTICHE

- PLURIFASE
- CUMULATIVA
- A CASCATA

Con l'intensificarsi degli scambi
e l'introduzione del MEC queste
caratteristiche avevano causato
DISCONTINUI DELLE SCAMBII

I VA

Nasce quindi l'I VA con il DPR 633/1972
(entrata in vigore 01/01/1973)

CARATTERISTICHE

- NEUTRALITÀ nei passaggi
intermedi del processo
produttivo - distributivo
- ASSOGGETTAMENTO AL
TRIBUTO UNICAMENTE
DEL CONSUMO (FINALE)

- PLURIFASE

- SUL VALORE
AGGIUNTO (NON CUMULATIVA)

- NEUTRALE (NON A CASCATI)

anch'essa è PLURIFASE perché si
applica in ogni passaggio


ma si applica solo sul VALORE
AGGIUNTO

è NEUTRALE perché il gettito prelevato
del numero delle ~~transazioni~~ ^{operazioni} ~~intermedie~~ ^{distributive} e produttive
intermedie

QUINDI PLURIFASE MA NON CUMULATIVA

NATURA DEL TRIBUTO

2 BUS



INVERO sulla NATURA DEL TRIBUTO sono
sorte diverse TESI ognuna delle quali
presenta delle criticità

2 TER

anche quella più accreditata secondo cui l'IVA
è un'IMPOSTA sui consumi e grava sul CONSUMATORE
FINALE si espone alla critica per cui ciò non
è SEMPRE VERO (es. "OPERAZIONI ESENTI")

Tuttavia a diminuire le controversie è intervenuta
la CORTE DI GIUSTIZIA a proposito di
un CASO sollevato alla sua attenzione

" IL CASO DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ANNUA DI PATATE "

Società agricola tedesca che a fronte di una
riduzione ^{imposta} nella produzione di patate (misura
economica statale per sostenere il prezzo) percepisce
una INDENNITÀ

UFFICIO IMPOSTE
TRADESCO \Rightarrow Ambo di debito per
IVA

CORTE DI GIUSTIZIA \rightarrow NO IVA perché non
vi è consumo



IVA imposta sul
consumo

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

3

La **NEUTRALITÀ** per i **SOGGETTI PASSIVI**
si realizza attraverso 2 ISTRUMENTI

1 - **RIVALSA** (ART. 18 DPR 633/1972)

I **SOGGETTI PASSIVI** versano all'erario
l'iva sulle cessioni o prestazioni ma
non sopportano l'**ONERE** perché hanno
OBBLIGO (NON DIRITTO) di **RIVALSERE**

2 - **DETRAZIONE** (ART. 19 DPR 633/1972)

Lo stesso soggetto passivo se acquista
beni o servizi **INCLUSI** l'attività
NON SOPPORTA l'**ONERE** perché ha
DIRITTO di **DETRARLA**

Con tale
MECCANISMO
l'imposta
DIVIENE

NEUTRALE

COLPISCE SOLO IL VALORE AGGIUNTO

GRAVA soltanto sul **CONSUMATORE**
FINALE

perché non essendo soggetto passivo in
senso CIVILICO FORNIRE non ha di deve
corrispondere ma non ha il DIRITTO ALLA
DETRAZIONE

(è soggetto passivo in senso ECONOMICO - SOLIDARIAMENTE
perché rimane definitivamente INCASSO)

IVA E SOGGETTI

SOGGETTI PASSIVI

(o CONTRIBUENTI DI DIRITTO)

Sono coloro che devono adempiere agli OBBLIGHI previsti dalle disposizioni IVA

- FATTURAZIONE
- REGISTRAZIONE
- LIQUIDAZIONE } mensile / trimestrale
- VERSAMENTO
- DICHIARAZIONE
- ESERCIZIO DIRITTO DI DEDUZIONE

CONTRIBUENTI DI FATTO

Sono coloro che vengono INCASSI del Tributo perché corrispondono l'IVA ma non la detraggono

Tutto ciò pone il IMBASTA in CAPACITÀ con i

▶ **DETTAMI COMUNITARI**

▶ **ART. 53 COST.**

Entrambe disciplinano la tassazione del CONSUMO come indice (fine) di capacità contributiva

il SOGGETTO PASSIVO sostanziale deve essere anzi il soggetto e cui attribuire la MANIPOLAZIONE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

PRESUPPOSTO (I) 5

INESISTENZA DI UNA DEFINIZIONE ESPlicitA

ART. 1
DPR 633/1972

⇒ INDIVIDUA LE OPERAZIONI
IMPONIBILI

Da tale norma si ricavano i
PRESUPPOSTI fondamentali e
necessari perché si abbia una
OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA

Deve trattarsi di:

1. CESSIONI DI BENI
- PRESTAZIONI DI SERVIZI
- IMMOBILITÀ } PRESUPPOSTO
OGGETTIVO

2. ESERCIZIO DI IMPRESA
- ARTI O PROFESSIONI } PRESUPPOSTO
SOGETTIVO

3. Deve concretizzarsi il MOMENTO IMPONIBILE
(PRESUPPOSTO TEMPORALE) → occupazione
requisito

4. L'OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN
UNO STATO APPARTENENTE ALLA UE
(PRESUPPOSTO TERRITORIALE)

I PRESUPPOSTI devono sussistere

CONGIUNTAMENTE

Se manca anche solo uno di essi l'operazione è ESCLUSA DA IVA (o FUORI CAMPO IVA)

ECCEZIONE

IMPORTAZIONI

non ha rilevanza il requisito SOGGETTIVO

(^a da chiunque effettuata) quindi anche da PRIVATI

Sussistenza di tutti i presupposti

OPERAZIONE CHE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA

OPERAZIONE SOGGETTA AD IVA

OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA

OPERAZIONE IMPONIBILE

- SOGGETTE AD IVA
- SI DETRAE
- OBBLIGHI STRUTTURALI

OPERAZIONE NON IMPONIBILE (in quanto rivolta ad uno stato estero)

- NON SOGGETTE
- SI DETRAE
- SI ADDEBITANO

OPERAZIONI ESENTI

- NON SOGGETTE
- DETRAZ. LIMITATA (pro rata)
- SI ADDEBITANO (tranne versamento)

OPERAZIONI ESCLUSE (o FUORI CAMPO IVA)

- NON DETERMINANO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- NON DETERMINANO ALCUN OBBLIGO (ADEMPIMENTO) IN CARO A CHI LE PONE IN ESSERE.

TUTTAVIA

- INFLUISCONO SULLA DURAZIONE D'IMPOSTA IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI DI BENI O SERVIZI APPRETTI LE OPERAZIONI ESCLUSE

il VA corrisponde per gli acquisti di beni o servizi destinati al compimento di operazioni escluse **NON E' DEDUCIBILE**

(conseguenza analoga alle OPERAZIONI ERANTI)

Sono quelle PRIVE DI UNO DEI REQUISITI.

- SOGGETTIVO
- SOGGETTIVO
- TERRITORIALE

IVA e OPERAZIONI ILLECITE

ILLECITI IN SENSO ASSOLUTO

→ ESCLUSE DA IVA

(operazioni che non possono essere svolte neppure in modo lecito)
es.: traffico di stupefacenti
prostituzione

→ IRRECCONTABILITÀ II, DD.

↳ CARO CAS. vel. IMPRO

ILLECITI IN SENSO RELATIVO


→ IRRECCONTABILITÀ IVA

↳ es.: - esercizio abusivo professione

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- 1- Deve trattarsi di **CESSIONI DI BENI** o **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
 - 2- Diventano **IMRONIBILI** se effettuate **A TITOLO ONEROSO** (verbis obligatio)
- (generalmente NON SOGGETTE AD IVA - rectius FUORI CAMPO IVA EX LEGE - se A TITOLO GRATUITO - Tuttavia vi sono ECCEZIONI (vedi infra))

CESSIONI
DI BENI
(ART. 2)
DPR 633/1972



CESSIONI IN SENSO STRETTO

Art. 2
Comma 1

- ▶ ATTI A TITOLO ONEROSO CHE
- ▶ TRASFERISCONO LA PROPRIETA'
- ▶ COSTITUISCONO O TRASFERISCONO DIRITTI REALI DI GODIMENTO

- N.B. - CORTE DI GIUSTIZIA

I diritti reali su BENI IMMOBILI non costituiscono un NUMERUS CLAUSUS

(IMPOSSIBILITA' DI CONCESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI.)

- REQUISITI
- ▶ ESISTENZA DI UN ATTO
 - CONTRATTO
 - ATTO UNILATERALE
 - ▶ ATTO PRODUTTIVO DI EFFETTI
 - TRASLATIVI
 - O COSTITUTIVI
 - ▶ ATTO ONEROSO

QUALIFICAZIONI EX LEGE ("PARTICOLARITA')

- ▶ CESSIONI DI BENI IMMATERIALI (licenze, marchi) → PRESTAZIONI DI SERVIZI
- ▶ SOMMINISTRAZIONI PERIODICHE (giornali, riviste) → CESSIONI DI BENI (ARRETRATI)
- ▶ O CONTINUATIVE (gas, acqua, energia) → CESSIONI DI BENI (ARRETRATI)
- ▶ SOMMINISTR. ALIM. & BEVANDE → SERVIZI

Quindi, ai fini IVA

NON SI HA
CESSIONE

Nel caso di

Nel caso di ACQUISTI A TITOLO
ORIGINARIO (es. USUCAPIONE)

ACQUISTI MORTE CAUSA

TRASFERIMENTO DI
DIRITTI REALI DI GARANZIA

TRASFERIMENTO DI

DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO
(es: cessione contratto di locazione)

OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI (comma 2)

1) VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'

(o vendite con
patto di riservato
dominio)

- pagamento rateale
- il cliente acquista la proprietà con il pagamento dell'ultima rate
- il cliente assume su di se tutti i rischi sin dall'inizio

ESIGENZA: non lasciare per lungo tempo in sospeso il rapporto tributario (che è certo sin dall'origine)

QUINDI

- 1 - la dilazione degli effetti traslativi assume rilievo solo CIVILISTICO (NON FISCALE)
- 2 - Ai fini IVA l'operazione si considera effettuata non al perfezionarsi degli effetti traslativi ma alla CONSEGNA o SPEDIZIONE
- 3 - **IL MOMENTO IMPOSITIVO è ANZICIPATO rispetto al momento in cui si verifica l'EFFETTO TRASLATIVO**

QUINDI si parla di "ASSIMILAZIONI" perché in se' e da un punto di vista giuridico, il momento impositivo non è riferito alle "CESSIONI" all'effetto traslativo

2- LOCAZIONI CON OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' VINCOLANTE PER ENTRAMBE LE PARTI (RUNT TO BAY)

NO LEASING \Rightarrow ^{Nel leasing} IL VINCOLO INIBISCE SOLO IL LOCATORE NON L'UTIZZATORE \rightarrow Prestazioni sociali

ESIGENZA \rightarrow idem RENDITA CON RISERVA

\rightarrow MOMENTO IMBITIVO anticipato alla STIPULA (l'IVA dovrà essere addebitata per l'INTERO sin dal momento della STIPULA)

3) CESSIONE GRATUITA DI BENI

ESIGENZA : evitare che i beni avvino di consumo senza sfrontare l'imposta nonostante l'avvenuta detrazione dell'IVA sul relativo acquisto (contesto ART. 3 e 53 COST. oltre ai PRINCIPI COMUNICARI)

ECCEZIONI : \blacktriangleright BENI LA CUI PRODUZIONE O IL CUI COMMERCIO NON RICATTA NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA ^{NON JUDICIALE} E IL CUI COSTO UNITARIO IA \leq € 25,82*
* BENI PER I QUALI NON HA JUDICIALE ^{ESTERMINA LA DETRAZIONE}

(nel senso che NON costituiscono cessioni di BENI)
dal 2015 € 50,00

CESSIONI GRATUITE

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

("A CATALOGO" o "A LISTINO")

SEMPRE SOGGETTE AD IVA

IMBONIBILE → COSTO DI ACQUISTO (o DI PROD.)

RIVALSA NON OBBLIGATORIA

ART. 10 comma 3 vedi infra
il cui resto a carico del cliente

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'

CESSIONI GRATUITE
ESCLUSE DA IVA SE IL COSTO UNITARIO
NON E' SUPERIORE € 50,00

TUTTAVIA, in genere, SONO ESCLUSE DA IVA ANCHE LE
CESSIONI DI IMPETO SUPERIORE PERCHE
L'ACQUISTO DELL'IVA ^{AI SENSI DELL'ART. 14} ^{LETTERA h} ^{DEI BENI SONTA L'INDISTRIBUIBILITA'}
BISI (VEDI ART. 2, comma 2, n. 4)

COSTO UNITARIO
NON SUPERIORE A
€ 50,00 → SI
DETRAZ.

COSTO UNITARIO
SUPERIORE A € 50,00 → NO
DETRAZ.

COSTO UNITARIO
NON INF. € 50,00 → NO ANGIOTERMINO
AD IVA

COSTO UNITARIO → NO IVA
SUP. A € 50,00
(perché non è stata
dedotta a monte)

IN OGNI CASO
QUANDO NON È STATA
DEDOTTA L'IVA A MONTE

ACQUISTO

riente tra
SEDE DI RAPPRESENTANZA
(ART. 19 BIS 1 lett. h
DPR 633/1972)

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

VENDITA

BENI "ONRAGGIO"
vale a dire beni equamente
per essere ceduti
GERAFUAMENTE

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

SEMPRE DEDUCIBILI
AI FINI IVA

ESIGENZA DI DOCUMENTAZIONE per evitare la PRESUNZIONE DI CESSIONE "IN NOLA" (o di ACQUISTO PER IL CESSIONARIO)

CESSIONE DI OMAGGI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'

perche sono sempre non rilevanti ai fini IVA

→ DDT con CAUSALIS

- "CESSIONE GRATUITA"

- "OMAGGIO" e conservarne COPIA

CESSIONE DI BENI OMAGGIO OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1) FATTURA

con deduzione "OMAGGIO" e con APPLICAZIONE IVA

il cedente esercita il diritto CON RIVALSA

↓ il cessionario potrà detrarla

il cedente non esercita il diritto SENZA RIVALSA

↓ il cessionario non potrà detrarla

IL CEDENTE dovrà comunque versare l'IVA

2) AUTO FATTURA *

3) REGISTRO OMAGGI

AUTO FATTURA → fatture di le stessi
contenute ai codici mag) 12 TRC

- da emettere in UNICO ESTRAKTE
- da registrare nel solo REGISTRO DELLE FATTURE
EMESSE in modo da versare l'IVA

REGISTRO OMAGGI

nel quale annotare cronologicamente
l'AMMONTARE DELLE CANTONI GRATUITE EFFETTIVATE
IN CIASCUN GIORNO DISTINTE PER ALIQUOTA

Altra hp di esenzione alle cessioni e'
- 6 -

13

A) DESTINAZIONI DI BENI A FINALITÀ ESTRANEE ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

(ES.: AUTOCONSUMO PERSONALE O FAMILIARE)

RATIO

EVITARE CHE BENI ACQUISTATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA (INGREDIENTI E QUINDI CHE HANNO CONSENTITO LA DETRAZIONE) GIUNGANO AL CONSUMO DESTINATI (senza scattare l'IVA)

↓ QUINDI

NON SONO RILEVANTI LE DESTINAZIONI A FINALITÀ ESTRANEE DI BENI PER I QUALI NON È STATA DETRATTA L'IVA

ESEMPI

Il negoziante che preleva quotidianamente la spesa per la famiglia deve BATTERE SCOTTRINO con codice particolare del registratore di cassa "conspectus non necessitate - autoconsumo"

CESSAZIONE ATTIVITÀ

→ equiparate all' AUTOCONSUMO

5) ASSEGNAZIONE AI SOCI

OPERAZIONE IMBIBIBILE COME
CESSIONE DI BENI (ASSIMILATA)

A SALVO CHE RIGUARDAI BENI OGGETTIVAMENTE
ESCLUSI

E' RILEVANTE AI FINI IVA
A QUALSIASI TITOLO ^{LA CESSIONE DEL BENE HA} EFFETTUATA

- DISTRIBUZIONE DI UTILI
- LIQUIDAZIONE PATRIMONIO SOCIALE
- RIMBORSO A SEGUITO DI
RISCOSSO

OGGETTI

- SOCIETA' DI CAPITALI
- " DI PERSONE
- " COOPERATIVE
- ENTI PUBBLICI E PRIVATI
- ASSOCIAZIONI GN E SENZA
PERSONALITA' GIURIDICA

Le operazioni che ~~sono~~ ^{1 vengono} introdotte ~~altre~~ ^{colle legge a partire dal} vengono
soltanto ai fini delle IMPOSTE SUI PRODOTTI
E IRAP => IVA è TRATTATA COMUNICAZIONE

OPERAZIONI CHE NON CONFIGURANO CESSIONI (ART. 2, comma 3)

14

- CONFERIMENTI
- CESSIONI DI AZIENDE O RAMI D'AZIENDA
- CESSIONE TERRENI AGRICOLI
- PASSAGGI DI BENI PER EFFETTO DI FUSIONI, TRASFORMAZIONI, SCISSIONI
- CESSIONI GRATUITE DI BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' D'IMPIESA DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A € 50,00

- CESSIONI DI BENI PER I QUALI NON SIA STATA OPERATA, ALL'ATTO DELL'ACQUISTO O DELLA DETRAZIONE A NORMA DELL'ART. 19 DELL'IMBROGLIONE, (DAL 01/01/1998 molteplice di ESENZIONE)*



OPERAZIONI ESCLUSE
(O FUORI CAMPO IVA)

VEDI
CITES

PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 3)

NOZIONE RESIDUALE → TUTTO CIÒ CHE NON È CESSIONE DI BENI

(ASSENZA DI UNA NOZIONE ESPRESSA)

Anche qui v'è la DISTINZIONE tra:


PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SENSO STRETTO

PRESTAZIONI VERO COOPERATIVO DIPENDENTI DA:

- CONTRATTO D'OPERA
- APPALTI
- TRASPORTO
- MANDATO
- SPEDIZIONE
- AGENZIA
- DEPOSITO
- OBBLIGAZIONI DI ^{FARE} _{NON FARE} _{PERMISSIVES} QUALE NE SIA LA FONTE

PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSIMILATE

- CONCESSIONE DI BENI IN LOCAZIONE, AFFITTO, NOLEGGIO E SIMILI
- Cessioni e concessioni di BENI IMMATERIALI
- SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE ("RISTORAZIONE": caso della Corte di Giustizia è preferibile la prestazione di servizi quindi IVA al 10%) (RISORZOS)
- Cessioni di CONTRATTO

Continua 

PRESTAZIONI ASSIMILATE

- AUTOCONSUMO
- DESTINAZIONE A FINALITA' ESTRANEE ALL'IMPRESA
- PRESTAZIONI GRATUITE

16
 Art. 3
 comma 3

RATIO

Evitare disparità di trattamento

- SOGGETTI PASSIVI perché alcuni avrebbero detratto ma non addebitato
- e CONSUMATORI FINALI vi sarebbero alcuni non incisi dal tributo

PRECISAZIONE:

AMBITO OGGETTIVO

La norma si riferisce ad soli **IMPRENDITORI**

dell'**AUTOCONSUMO** (PERSONALE o FAMILIARE)

↓
 QUINDI PER I PROFESSIONISTI TAL PRESTAZIONI SONO SEMPRE INCLUSE AI FINI IVA

PRESTAZIONI GRATUITE

Vedi cessioni di beni con l'unica differenza che non vi è più la distinzione tra prestazioni ritentive o meno nell'oggetto dell'attività

- ↓ quindi
- le PRESTAZIONI GRATUITE è rilevante se
- l'imposta relativa all'acquisto dei beni o servizi per effettuarla è stata pagata
 - e se di valore superiore a € 50,00

OPERAZIONI CHE NON CONFIGURANO PRESTAZIONI DI SERVIZI

17

- PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI DIPENDENTI PER DEI

▶ AMMINISTRAZIONE DI PASTI NEGLI MENSI AZIENDALI

▶ PRESTAZIONI DI TRASPORTO

▶ " DIDATTICHE, EDUCATIVE E RICERCHE

▶ PRESTAZ. DI ASSUR. SOCIALE E SANITARIA

- PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

- CESSIONI, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI RELATIVE A DIRITTI DI AUTORE EFFETTUATE DAGLI AUTORE E LORO EREDI

- ECC . . .

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

18

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi,
OGGETTIVAMENTE IMPENBILI, devono essere
EFFETTIVE

▶ nell' ESERCIZIO DI IMPRESE

▶ nell' ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

ESERCIZIO
DI IMPRESA

ART. 6 DPR 633/1972

▶ Nozione PIÙ AMPIA DI
QUELLA CIVILISTICA

perché oltre agli artt 2082,
2195, 2135 si ha
riferimento anche allo
SVOLGIMENTO DI FATTO

ARTI E
PROFESSIONI

ART. 5 DPR 633/1972

▶ Requisito essenziale è
l' ABITUAZIONE



l' OCCASIONALITÀ non rileva
anche se svolta da TITOLARI
DI P. IVA

(es. commerciante che fa il cameriere)

CRITERI PER QUALIFICARE L'OPERAZIONE COME COMPIUTA NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

(ART. 4 DPR 633/1972)

Dipende dalla NATURA DEL SOGGETTO PASSIVO:

- ▶ SOCIETÀ
- ▶ ENTI aventi per oggetto esclusivo o principale ATTIVITÀ COMM. U. o AGRICOLA


PRESUNZIONE ASSOLUTA DI COMMERCIALITÀ

↓
ogni cessione o prestazione effettuata assume SEMPRE natura di fini IVA

(principio di "ATTRAZIONE" o "ONNICOMPRESIVITÀ")

- ▶ PERSONE FISICHE
- ▶ ALTRI ENTI (NON COMM. U.)

occorre verificare in CONCRETO se l'OPERAZIONE COMPIUTA SIA



QUINDI

20

PERSONE FISICHE

assumono rilevanza le
CESSIONI DI QUALSIASI
BENE CHE FA PARTE
DEL PATRIMONIO
AZIENDALE

("BENE RELATIVO ALL'IMPRESA")

Come si identifica il PATRIMONIO AZIENDALE?
dalla ISCRIZIONE dei BENI nei LIBRI
CONTABILI (REGISTRO ASSOLUTI, LIBRO CREDITI,
LIBRO INVENTARI)

SOCIETÀ

PRESUNZIONE DI COMMERCIALITÀ
avvicinata alle ISCRIZIONE
NEL REGISTRO IMPRESE
(CRITERIO FORMALI)


ECCESZIONI : A SOCIETÀ DI MERO GODIMENTO
che il legislatore qualifica ^{o + in ANTIQUARI} "NON
commerciali" perché non dirette
al mercato ma a far godere
beni ai soci o familiari

B SOCIETÀ DI COMODO
(NON OPERATIVE)




Cont. nu.

21
SOCIETÀ OPERATIVE che svolgono
SOLO MARGINALMENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE



Tali società PERDONO LA SOGGETTIVITÀ
PASSIVA IVA (non anche quella CIRUSTRICA e
quella FISCALE per le altre IMPOSTE)



1 - I BENI SOPRA INDICATI SI CONSIDERANO
DESTINATI A FINANZIAMENTI ESTRANEE E
QUINDI AUTOCONSUMO



AUTOFATTURAZIONE
(AL VALORE NORMALE)

2 - NON È POSSIBILE DISTRARRE L'IVA
SU L'ACQUISTO DI TALI BENI

3 - I CORRI SPETTIVI PER IL GODIMENTO
SONO ESCLUSI DA IVA

Le società e gli enti che svolgono ESCLUSIVAMENTE
Tali attività ~~stranieri~~ devono presentare
la DICHIARAZIONE DI CONSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

PRESUPPOSTO TERRITORIALE (ART. 7 e ss.)


L'operazione deve inoltre essere stata effettuata nel TERRITORIO DELLO STATO

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
PRESUPPOSTO OGGETTIVO



determinando la NASCITA della OBBLIGAZIONE

PRESUPPOSTO TERRITORIALE



individuo solo il LUOGO in cui l'operazione, GIÀ BRITA, assume rilevanza


INFATTI il DIRITTO DI DETRAZIONE assume una rilevanza DIVERSA

CASS. 2013

➤ se l'operazione non è rilevante di fini IVA per assenza del presupposto SOGGETTIVO o OGGETTIVO ciò PRECLUDE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE "A MONTE"

Se invece manca il PRESUPPOSTO TERRITORIALE l'INDISTRIBUIBILITÀ NON SI APPLICA

per le operazioni EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO le quali, se effettuate nel territorio dello stato dovrebbero DILITTO ALLA DISTRAZIONE



OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE

DA DIRITTO ALLA DISTRAZIONE

PERCHÉ

È UN'OPERAZIONE CHE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, SEBBENS IN ALTRO STATO,

SEMPRE A CONDIZIONE CHE TALE OPERAZIONE SIA EFFETTUATA IN ITALIA ~~DESSO~~ DIRITTO ALLA DISTRAZ. ~~DALLO STATO~~

CRITERI DI COLLEGAMENTO

per individuare quando un soggetto passivo ESERCE LA SUA ATTIVITA' IN UN STATO

PERSONE FISICHE

- DOMICILIO
- RESIDENZA
- STABILE ORGANIZZAZIONE

ALTRI CRITERI

- SEDE LEGALE
- SEDE EFFETTIVA
- STABILE ORGANIZZAZIONE

CRITERI DI COLLEGAMENTO per

PRESTAZIONI DI SERVIZI


→ il criterio risiede nella NATURA DEL COMMITTENTE

CESSIONI DI BENI (ART. 7 BIS)

VEDI PAG. SUCCESSIVA

TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

COMMITTENTE
NON SOGGETTO
PASSIVO
(" PRIVATO ")




SEDE DEL PRESTATORE
DEL SERVIZIO

~~(la prestazione di servizi assume
PUEANZA nel territorio ove
è stabilito il committente)~~

COMMITTENTE
SOGGETTO PASSIVO



SEDE DEL
COMMITTENTE



QUINDI

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
SI CONSIDERANO EFFETTUARE
NEL TERRITORIO DELLO STATO

QUANDO SONO RESE
A SOGGETTI PASSIVI
STABILITI NELLO
STATO

QUANDO SONO RESE A
COMMITTENTI NON SOGGETTI
PASSIVI DA SOGGETTI
PASSIVI STABILITI NEL
TERRITORIO DELLO STATO

ECCEZIONI (vedi artt.
7 QUATER e 7 QUINQUES)

SCHEMA DI SINTESI PER LE
REGOLE DI TERNI ORIGINALE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

PRESTATORE SOGETTO PASSIVO	COMMITTENTE	LUOGO DI TRAZIONE	IVA IN ITALIA
ITA	SOGETTO PRIVATO (INDIFFERENTEMENTE ITALIANO, COMUNITARIO O EXTRACOMUNITARIO) (B2B)	LUOGO IN CUI È STABILITO IL PRESTATORE	SI
ITA	SOGETTO PASSIVO ITALIANO (B2B)	LUOGO IN CUI È STABILITO IL COMMITTENTE	SI
ITA	SOGETTO PASSIVO (INDIFFERENTEMENTE COMUNITARIO O EXTRACOMUNITARIO) (B2B)	LUOGO IN CUI È STABILITO IL COMMITTENTE	NO
UE o EXTRAUE	SOGETTO PASSIVO ITALIANO (B2B)	LUOGO IN CUI È STABILITO IL COMMITTENTE	SI

TERRITORIALITÀ DELLE CESSIONI DI BENI

Una cessione di beni può dirsi EFFETTUATA
NEL TERRITORIO DELLO STATO se ha
ad oggetto :

1 - BENI IMMOBILI ESISTENTI NEL
TERRITORIO DELLO STATO

2 - BENI MOBILI ESISTENTI NEL TERRITORIO
DELO STATO purchè siano BENI

STATUS
CIVILIS

- NAZIONALI (prodotti in Italia)
- NAZIONALIZZATI
- COMUNITARI (di origine UE)
- VINCOLATI AL REGIME DELLA

TERRANEA IMPIANTAZIONE

(Beni prodotti al di fuori dell'UE, ma temporaneamente
importati in Italia per essere lavorati e successivamente esportati
"PERFEZION. ATTIVO")

3 - BENI MOBILI SPEDITI DA ALTRO STATO
MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA
INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI
NEL TERRITORIO DELLO STATO
DAL FORNITORE O PER SUO CONTO

(VICENDA "AMAZON")

Le cessioni del bene
avrà rilevanza territoriale
nel Paese in cui il bene
si trova al momento del lavoro

SCHEMA DI SINTESI

PER LE REGOLE DI TERRITORIALITÀ PER LE CESSIONI DI BENI

Luogo fisico in cui trova il bene	Status giuridico del bene	Rilevanza territoriale (in ITALIA (della cessione))	Motivazione
ITALIA	BENE NAZIONALE BENE COMUNITARIO VINCOLATO AL REGIME TUM, IMP.	SI	SUSISTONO TUTTI I REQUISITI
Paese estero	INDIFFERENTE	NO	IL BENE NON È ESISTENTE IN ITALIA
ITALIA (MA TRASPORTATO O SPEDITO NEL TERRITORIO DI ALTO STATO MEMBRO)	BENE NAZIONALE BENE COMUNITARIO BENE VINCOLATO AL REGIME TUM, IMP.	NO SI	CESSIONE INTRA-COMUNITARIA (NON IMPONIBILE IN ITALIA) PERCHÉ NON È UN BENE ORIGINARIO
ITALIA	BENE NON AVANTE LA CONDIZIONE DI: - NAZIONALE - COMUNITARIO - O VINCOLATO AL REGIME DELLA TUM, IMP.	NO	NON SUSTIENE LO STATUS GIURIDICO DEL BENE

IMPORTAZIONI

NOZIONE

OPERAZIONI DI INGRESSO DI UN BENE PROVENIENTE DA UN PAESE EXTRA UE

È DESTINATO ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO IN ITALIA

➤ PER TUTTI TIPI DI OPERAZIONE NON È RILEVANTE ALCUN TIPO DI REQUISITO SOGGETTIVO

RATIO

: EQUIPARARE I BENI DI PROVENIENZA EXTRACOMUNITARIA A QUELLI NAZIONALI E COMUNITARI

L'APPLICAZIONE DELL'IVA AVVIENE IN DOGANA ALL'ATTO DELLA LORO IMPORTAZIONE



È DEDUCIBILE L'IVA RILEVANTE DALLE BOLLETTE DOGANALI (le bollette fa le voci della FATTURA)

TIPICI DI IMBRIAZIONI

27 BIS

IMMISSIONE IN
LIBERA PRATICA

Beni non comunitari introdotti in
ITALIA per i quali sono state assolte
tutte le formalità doganali
e quindi possono essere immessi al
consumo in ITALIA e assoggettati ad
IVA

PERFEZIONAMENTO
ATTIVO

INTRODUZIONE IN ITALIA di Beni non comunitari
DESTINATI AD ESSERE RIESPORTATI DOPO
AVER SUBITO IN ITALIA TRATTAMENTO DI
PERFEZIONAMENTO (sulle base di contratti
d'opera, appalto e simili)

↓ per questi beni l'introduzione
può avvenire secondo la

PROCEDURA DELLA TEMPORANEA IMBRIAZIONE

↓
REGIME DI INTRODUZIONE IN
"SOSPENSIONE D'IMPOSTA"
(IVA e DAZI DOGANALI)

↓
l'eventuale mancata riesportazione
configura IMBRIAZIONE DEFINITIVA
e quindi ASSOGGETTAMENTO AD IMBRIAZIONE
(IVA e DAZI)

ESBERTAZIONI

28

PRINCIPIO ISPIRATORE
DEGLI SCAMBI CON
L'ESTERO
(PAESI EXTRA UE)

DETTASSARE I BENI
"IN USCITA"

APPLICARE L'IVA
A QUELLI "IN ENTRATA"

SUMMI

Le ESBERTAZIONI

e quindi

★ RIENTRANO NEL VOLUME D'affari

★ SONO SOGGETTE A TUTTI GLI ADDEBITAMENTI IVA

★ DANNO DIRITTO ALLA DEDUZIONE
DELL'IVA PAGATA SULL'ACQUISTO

per escludere l'applicabilità dell'IVA
sui beni destinati al consumo estero, **SENZA**
LIMITARE la **DEDUZIONE** dell'imposta sugli
acquisti il legislatore considera e qualifica

~~che~~
come

OPERAZIONI NON
IMBONIBILI